REGOLAMENTO (CEE) N. 3767/85 DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 1985

recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per determinati tabacchi lavorati, della voce 24.02 della tariffa doganale comune, fabbricati nelle isole Canarie (1986)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo [1], in particolare l'articolo 2 del protocollo n. 2 ad esso allegato,

vista la proposta dalla Commissione,

considerando che l'articolo 2 del protocollo n. 2 e l'articolo 10 del protocollo n. 3 allegati all'atto di adesione prevedono che, a decorrere dal 1° gennaio 1986, i tabacchi lavorati della voce 24.02 della tariffa doganale comune fabbricati nelle isole Canarie beneficiano nel territorio doganale della Comunità dell'esenzione da dazi doganali entro i limiti di contingenti tariffari comunitari annuali; che tale preferenza tariffaria è applicabile solo ai prodotti per i quali sono state effettuate importazioni negli ultimi cinque anni; che, calcolato in base al suddetto articolo 2, il volume contingentale per le sigarette della sottovoce 24.02 A e per i sigari e sigaretti della sottovoce 24.02 B ammonta, rispettivamente, a 19 400 milioni di unità e a 332,3 milioni di unità; che non esistono importazioni di altri prodotti della voce 24.02; che pertanto occorre aprire i contingenti tariffari relativi per l'anno 1986;

considerando che occorre fissare le norme di etichettatura per i prodotti in questione;

considerando che è necessario garantire in particolare l'uguaglianza e la continuità di accesso a tutti gli importatori della Comunità ai predetti contingenti e l'applicazione, senza interruzione, delle aliquote di dazio previste per detti contingenti a tutte le importazioni dei prodotti in questione e a tutti gli stati membri fino all'esaurimento dei contingenti stessi; che un sistema di utilizzazione dei contingenti tariffari comunitari fondato sulla ripartizione fra gli stati membri è idoneo a rispettare la natura comunitaria di detti contingenti in base ai principi sopra enunciati; che tale ripartizione, per rispecchiare il più possibile la reale evoluzione del mercato dei prodotti in questione, deve avvenire proporzionalmente al fabbisogno degli stati membri, calcolato, da un lato, in base a dati statistici relativi alle importazioni dei suddetti prodotti fabbricati nelle isole Canarie durante un periodo di riferimento rappresentativo e, dall'altro, in base alle prospettive economiche per il periodo contingentale considerato;

considerando che, negli ultimi tre anni per i quali sono disponibili dati statistici, le importazioni degli stati membro sono state le seguenti:

Stati membri	24.02 A (sigarette) (milioni di unità)			24.02 B (sigari e sigaretti) (migliaia di unità)		
	1982	1983	1984	1982	1983	1984
Benelux	—	—	—	1 140	468	1 276
Danimarca	—	—	—	—	—	—
Germania	—	—	—	17	—	—
Spagna	in media 19 400 per anno			in media 312 300 per anno		
Grecia	—	—	—	—	—	—
Francia	—	—	—	—	—	208
Irlanda	—	—	—	—	—	—
Italia	—	—	—	—	—	—
Portogallo	—	—	—	—	—	—
Regno Unito	—	—	—	38	9	5

considerando che negli ultimi tre anni i prodotti in questione sono stati importati solo da alcuni stati membri, mentre gli altri stati membri non hanno effettuato alcuna importazione di tali prodotti; che in questa situazione è opportuno prevedere l'attribuzione di quote iniziali agli stati membri importatori da un lato e, dall'altro, garantire agli altri stati membri l'accesso al beneficio dei contingenti tariffari qualora essi effettuino delle importazioni; che questo sistema di ripartizione permette anche di assicurare l'uniformità d'applicazione della tariffa doganale comune;

considerando che, per tener conto dell'evoluzione delle importazioni di detti prodotti nei vari stati membri, occorre dividere ciascuno dei volumi contingentali in due parti, ripartendo la prima fra alcuni stati membri e costituendo con la seconda una riserva destinata a coprire l'ulteriore fabbisogno di tali stati membri che avessero esaurito la loro quota iniziale nonché il fabbisogno che potrebbe manifestarsi negli altri stati membri; che, per garantire una certa sicurezza agli importatori di ciascuno stato membro, occorre fissare la prima parte dei contingenti comunitari ad un livello che, nella fattispecie, potrebbe corrispondere al 95 % e al 99 % di ciascuno dei volumi contingentali;

considerando che le quote iniziali degli stati membri possono essere esaurite più o meno rapidamente; che, per tener conto di questo fatto e per evitare ogni discontinuità, ciascuno stato membro che ha esaurito quasi completamente una della sue quote iniziali deve procedere al prelievo di una quota complementare dalla riserva corrispondente; che tale prelievo deve essere effettuato da ciascuno stato membro quando ciascuna delle sue quote complementari è quasi totalmente esaurita e se la riserva lo consenta; che le quote iniziali e

[1] GU n. L 302 del 15. 11. 1985, pag. 23.

complementari devono essere valide sino al termine del periodo contingentale; che tale metodo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli stati membri e la Commissione, la quale deve in particolare poter seguire il grado di esaurimento dei volumi contingentali ed informarne gli stati membri;

considerando che, se ad una data determinata del periodo contingentale esiste in uno stato membro un residuo importante di una delle quote iniziali, è indispensabile che detto stato membro ne ritrasferisca una notevole percentuale nella riserva corrispondente, al fine di evitare che una parte dell'uno o dell'altro contingente comunitario rimanga inutilizzata in uno stato membro mentre potrebbe essere utilizzata in altri;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione delle quote attribuite a detta unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi membri;

considerando che a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, del trattato di adesione della Spagna e del Portogallo le istituzioni delle Comunità possono adottare prima dell'adesione le misure di cui all'articolo 2 del protocollo n. 2, misure che entrano in vigore con riserva e alla data dell'entrata in vigore del suddetto trattato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1986, contingenti tariffari comunitari in esenzione da dazi doganali sono aperti nelle Comunità per i seguenti prodotti fabbricati nelle isole Canarie, nei limiti indicati qui di seguito:

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Volume del contingente (milioni di unità)
24.02	Tabacchi lavorati; estratti o sughi di tabacco:	
	A. Sigarette	19 400
	B. Sigari e sigaretti	332,3

2. I prodotti contemplati dal presente regolamento possono essere ammessi al beneficio dei contingenti tariffari soltanto se, al momento della loro presentazione alle autorità incaricate delle formalità di ammissione ai fini della loro immissione in libera pratica sul territorio doganale della Comunità, sono presentati in imballaggi recanti l'indicazione, chiaramente visibile e perfettamente leggibile, «Fabbricati nelle isole Canarie» o la sua traduzione in un'altra lingua ufficiale della Comunità.

Articolo 2

1. I contingenti tariffari di cui all'articolo 1 sono divisi in due parti.

2. Una prima parte di ciascuno dei contingenti è ripartita tra alcuni stati membri; le quote che, fatto salvo il disposto dell'articolo 5, sono valide sino al 31 dicembre 1986, ammontano ai quantitativi indicati in appresso:

a) 24.02 A (sigarette):

Spagna: 18 430 milioni di unità;

b) 24.02 B (sigari e sigaretti):

Benelux: 1,30 milioni di unità,
Germania: 0,01 milioni di unità,
Spagna: 330,73 milioni di unità,
Francia: 0,20 milioni di unità,
Regno Unito: 0,01 milioni di unità;

3. La seconda parte di ciascuno dei contingenti, rispettivamente 970 milioni di unità (24.02 A) e 0,05 milioni di unità (24.02 B) costituisce la riserva.

4. Se un importatore annuncia importazioni imminenti dei prodotti in questione negli altri stati membri ed ivi domanda il beneficio del contingente, lo stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una quantità corrispondente al proprio fabbisogno, nella misura in cui lo consenta il saldo disponibile della riserva.

Articolo 3

1. Se una delle quote iniziali di uno stato membro, fissate nell'articolo 2, paragrafo 2 – o questa stessa quota diminuita della frazione riversata nella corrispondente riserva, in caso di applicazione dell'articolo 5 – venga utilizzata per il 90 % o più, lo stato membro interessato procede senza indugio, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una seconda quota pari al 10 % della propria quota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore, sempreché la consistenza della riserva lo permetta.

2. Se, dopo aver esaurito l'una o l'altra delle quote iniziali di uno stato membro, la seconda quota prelevata dallo stesso risulti utilizzata per il 90 % o più, lo stato membro interessato procede, alle condizioni indicate al paragrafo 1, al prelievo di una terza quota pari al 5 % della propria quota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore, sempreché la consistenza della riserva stessa lo permetta.

3. Se, dopo aver esaurito l'una o l'altra delle seconde quote di uno stato membro, la terza quota prelevata dallo stesso risulti utilizzata sino al 90 % o più, lo stato membro interessato procede alle condizioni indicate al paragrafo 1, al prelievo di una quarta quota uguale alla terza.

Questo procedimento si applica fino all'esaurimento della riserva.

4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3 gli stati membri possono procedere al prelievo di quote inferiori a quelle fissate da

detti paragrafi se vi è motivo di ritenere che esse rischino di non essere interamente utilizzate. Essi informano la Commissione dei motivi che li hanno indotti ad applicare il presente paragrafo.

Articolo 4

Ciascuna delle quote complementari prelevate in applicazione dell'articolo 3 è valida fino al 31 dicembre 1986.

Articolo 5

Gli stati membri versano nella riserva entro il 30 novembre 1986, la frazione non utilizzata della loro quota iniziale che, alla data del 15 novembre 1986, eccede il 20 % dell'importo iniziale. Può essere riversata una quantità superiore se vi è motivo di ritenere che questa possa rimanere inutilizzata.

Gli stati membri comunicano alla Commissione, entro il 30 novembre 1986, il totale delle importazioni dei prodotti in questione, effettuate fino al 15 novembre 1986, incluso e imputate sui contingenti comunitari, nonché, eventualmente, la frazione di ciascuna delle loro quote iniziali riversate nelle rispettive riserve.

Articolo 6

La Commissione provvede alla contabilizzazione degli importi delle quote aperte dagli stati membri conformemente agli articoli 2 e 3 e li informa senza indugio, sulla scorta delle notificazioni pervenute, dello stato di utilizzazione delle riserve.

La Commissione informa gli stati membri, entro il 5 dicembre 1986, dello stato di ciascuna riserva dopo i versamenti effettuati a norma dell'articolo 5.

Essa vigila affinché il prelievo con cui si esaurisce una delle riserve sia limitato al residuo disponibile e, a tal fine, ne indica la consistenza allo stato membro che effettua quest'ultimo prelievo.

Articolo 7

1. Gli stati membri adottano le opportune disposizioni affinché l'apertura delle quote complementari da essi prelevate a norma dell'articolo 3 renda possibili le imputazioni, senza discontinuità, sulle loro parti cumulate dei contingenti tariffari comunitari.

2. Gli stati membri garantiscono agli importatori dei prodotti in questione la facoltà di attingere liberamente alle quote loro assegnate.

3. Gli stati membri procedono all'imputazione sulle loro quote delle importazioni dei prodotti in questione man mano che tali prodotti sono presentati in dogana accompagnati da una dichiarazione di immissione in libera pratica.

4. Il grado di esaurimento delle quote degli stati membri viene tilevato in base alle importazioni dei prodotti in questione fabbricati nelle isole Canarie in dogana accompagnati da dichiarazioni di immissione in libera pratica.

Articolo 8

Su richiesta della Commissione, gli stati membri la informano delle importazioni dei prodotti in questione effettivamente imputate sulle loro quote.

Articolo 9

Gli stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché sia rispettato il presente regolamento.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1986, con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Spagna e del Portogallo.

Il presente regolamento è obbligatoria in tutti i suoi i elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1985.

Per il Consiglio

Il Presidente

R. STEICHEN